

## L'equo compenso: stato dell'arte e prospettive

L'equo compenso è previsto dall'art. 13bis della l. 247/2012, il quale tuttavia non si limita a dettare le regole per la determinazione del compenso professionale ma disciplina, in una prospettiva più ampia, anche il contenuto della convenzione di affidamento d'incarico. Con riferimento al tema in oggetto, queste, per punti, le norme fondamentali:

- il principio dell'equo compenso è applicabile solamente alle grandi realtà private come banche, assicurazioni, grandi imprese ma anche alle pubbliche amministrazioni (cfr. art. 19 quaterdecies co. 3 L. 172/2017). A tal proposito, si deve evidenziare che le convenzioni che prevedono i compensi con i soggetti privati si considerano unilateralmente predisposte salvo prova contraria: presunzione che, tuttavia, non pare potersi estendere alle pubbliche amministrazioni, in quanto, da un lato, manca un rinvio formale da parte dell'art. 19 quaterdecies cit. all'art 13bis della legge professionale (limitandosi il primo a dire che l'amministrazione deve rispettare il principio dell'equo compenso); dall'altro, una pubblica amministrazione addiuvata all'affidamento di un incarico professionale con modalità procedurali assai differenti rispetto ad un qualsiasi privato;
- il compenso può considerarsi equo solo al ricorrere di tutte e due le seguenti condizioni: a) sia proporzionato alla qualità e alla quantità di lavoro svolto nonché alle caratteristiche della prestazione; b) sia conforme ai parametri previsti dal D.M. in materia di compensi professionali;
- il compenso non equo può essere rideterminato dal giudice, che avrà riguardo dei parametri previsti dalle "tabelle".

Ciò chiarito ad oggi, è in discussione una proposta di legge che prevede l'abrogazione dell'art. 13bis cit. e una ridisciplina complessiva. Questi i punti chiave:

- non cambia la definizione di equo compenso, che dovrà ancora avere le caratteristiche ora previste dall'art. 13 bis;
- cambia l'ambito di applicazione: il nuovo equo compenso si applicherà alle banche, alle assicurazioni, alle società di cartolarizzazione crediti e alle imprese che hanno occupato nell'anno precedente all'incarico più di 50 lavoratori o hanno avuto ricavi superiori ai 10 milioni di euro, alle p.a., alle società pubbliche e agli agenti di riscossione;
- si prevede la nullità relativa della clausola che stabilisca un compenso non equo. Il professionista potrà rivolgersi al tribunale del luogo dove ha la residenza per far valere la nullità e ottenere il compenso spettante per la prestazione svolta (il che induce a pensare che la rideterminazione si potrà chiedere solo alla cessazione dell'incarico). Il tribunale rideterminerà il compenso *“tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce piena prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata,*

*sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.”;*

- qualora il giudice accerti che il compenso non è stato fissato equamente, condanna il cliente al pagamento della differenza tra quanto dovuto e quanto già corrisposto nonché alla corresponsione di un indennizzo (che può arrivare fino al doppio della differenza come sopra determinata), fatto salvo il maggiore danno eventualmente patito;
- la prescrizione della domanda di un compenso equo decorre dalla cessazione del rapporto con il cliente;
- l'art. 5 co. 5 introduce la possibilità per gli ordini professionali di prevedere sanzioni deontologiche per coloro che violino l'equo compenso;
- s'introduce una presunzione di equità del compenso: a tal fine le imprese cui si applica la disciplina dell'equo compenso possono prevedere modelli standard di convenzione previa intesa con i Consigli professionali di riferimento;
- viene istituito un osservatorio nazionale sull'equo compenso presso il Ministero di Giustizia composto da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, con funzioni propositive e consultive.